



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Trieste

Sezione Civile

N. R.G. 2472/2024

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2472 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 20.01.2026 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente:

TRA

Parte_1, (C.F.: *C.F._1*), per mandato allegato al ricorso elettivamente domiciliato in Trieste, Largo don Francesco Bonifacio n. 1, presso lo studio dell'avv. Livio Deponti, che lo rappresenta ed assiste e che ha dichiarato, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 040/630378, ovvero all'indirizzo di P.E.C.: *Email_1* ricorrente

E

CP_1 (C.F. *C.F._2*), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Paolini del Foro di Udine (C.F. *C.F._3*) –

PEC *Email_2* – FAX 040.7606535) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, via Valdirivo n. 40, 34122, come da procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione - resistente-

OGGETTO: domanda di annullamento di lodo arbitrale irrituale.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

“In via principale e di merito, accertare e dichiarare i vizi e gli errori esposti nel ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. del 20.05.2024, e così per l’effetto Dichiarare nullo e/o annullare il Lodo arbitrale pronunciato il 06.12.2022 tra le parti *Parte_1* per sé e in qualità di amministratore della D.G. Color di Luca Fortuna & C. S.n.c., e [...] *CP_1*, comunicato il 16.12.2022 (“primo lodo”), nonché, per quanto occorrer possa, il Lodo arbitrale pronunciato tra le stesse parti e con la stessa data ma comunicato il 10.03.2023 (“secondo lodo”) ed il Lodo arbitrale emesso tra le stesse parti il 06.07.2023 (“terzo lodo”), limitatamente alle seguenti statuizioni: i) laddove riconosce a *CP_1* la somma di € 38.038,00.- a titolo di liquidazione della quota sociale, in assenza della relativa domanda e così in violazione del mandato e del principio del contraddittorio, nonché e comunque per errore arbitrale essenziale; ii) laddove, per errore arbitrale essenziale, omette di considerare i crediti di regresso maturati da *Parte_1* nei confronti di [...] *CP_1* per l’acquisto della vettura aziendale Jeep Cherokee (€ 11.450,00.-), per l’estinzione di debiti della D.G. Color di Luca Fortuna & C. S.n.c. (€ 2.400,00.-) e per l’acquisto del capannone a favore della D.G. Color di

Luca Fortuna & C. S.n.c. (€ 12.000,00.-) laddove riconosce a *CP_1* la somma di € 7.600,00.- per l'acquisto del capannone a favore della D.G. Color di Luca Fortuna & C. S.n.c. in assenza della relativa domanda e così in violazione del mandato e del principio del contraddittorio. Nella causa d'opposizione sub R.G. 5342/2024 In via principale e di merito Revocare, dichiarare nullo, irritato e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 350/2024 emesso il 18.07.2024 nel procedimento sub R.G. 3608/2024 del Tribunale di Trieste, depositato in pari data e notificato il 25.07.2024. Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dal sig. *CP_1* e così per l'effetto Rigettare ogni domanda dallo stesso proposta nei confronti del sig. *Parte_1* In via riconvenzionale Condannare il sig. *CP_1* a pagare al sig. *Pt_1* [...] la somma di totali € 36.200,09.-, oltre a interessi di legge dal 19.11.2020 al saldo su € 31.920,00.- Con vittoria di competenze e spese, anche generali in entrambi i giudizi e provvisoria esecuzione ex lege.”.

Per il resistente:

“ In via Preliminare: - (per RG 2472/2024) dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'annullamento del Lodo irrituale, per tutte le argomentazioni difensive esposte in narrativa, perché infondato e perché non rientra tra i motivi previsti dalla legge. Nel Merito e in via Principale: - (per RG 2472/2024) rigettare il ricorso per l'annullamento del Lodo irrituale per tutte le argomentazioni difensive esposte in narrativa, e perché infondato in fatto e diritto. - (RG 5342/2024) Rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo in quanto manifestamente infondata, compresa la domanda

riconvenzionale, per le ragioni già esposte; per gli effetti confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 350/2024, R.G. n. 3608/2024, Trib. Trieste, con concessione della provvisoria esecuzione. In ogni caso spese generali e compensi di causa rifusi, oltre ad IVA e CPA come per legge, per entrambi i procedimenti..”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Nel 2020 la D.G. Color di Luca Fortuna & C. S.n.c. (di seguito solo D.G. Color) era composta da due soci, *CP_1* con la partecipazione di nominali € 6.000,00.-, e *Parte_1* con la quota di nominali € 4.000,00.-, quest’ultimo era anche amministratore e rappresentante dell’impresa (doc. 1). Nel corso di quell’anno, il *Pt_1* veniva a conoscenza dell’intervenuta costituzione di una ditta individuale, la Casa Style di Luca Fortuna (doc. 2), con cui il *CP_1* svolgeva attività concorrenziale a quella della D.G. Color. La contrarietà ai doveri sociali e alle norme (art. 2301 c.c.) determinavano la reazione del *Pt_1* a tutela degli interessi societari e personali;
2. Stante il disposto dell’ultimo comma dell’art. 2287 c.c. e la clausola arbitrale prevista nell’atto costitutivo (art. 14; doc. 3), a novembre del 2020 il *Pt_1* avviava il giudizio arbitrale;

3. Nominato e riunitosi il Collegio arbitrale (doc.ti 5 e 6), si costituiva il CP_1 (doc. 7), che negava ogni addebito. Il procedimento si sviluppava con una consulenza tecnico-contabile percipiente affidata al dott. Persona_1
4. Con P.E.C. del 16 dicembre 2022 veniva comunicato alle parti il lodo sottoscritto e datato 6 dicembre (doc.ti 21 e 22).
5. In questo “primo lodo” gli arbitri così statuivano: “Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa dal sig. Parte_1 contro il sig. CP_1 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda di esclusione del socio sig. CP_1 dalla società D.G. Color di Luca Fortuna & C. s.n.c.; - rigetta la domanda di risarcimento dei danni patiti dalla D.G. Color; - condanna la D.G. Color al pagamento in favore del CP_1 della somma di € 1.482,00.- dispone definitivamente il pagamento degli oneri di CTU così come liquidati in ordinanza di data 9 agosto 2022 in parti uguali fra Parte_1 e [...] CP_1, in solido; - condanna il sig. CP_1 al pagamento delle spese di lite liquidate per l'intero in Euro 4.400,00.- per compensi, 15% spese generali, cassa e oneri di legge per 2/3 del loro ammontare nonché le spese arbitrali così come liquidate in ordinanza di data 11 febbraio 2022 - Euro 4.050,00.- (quattromilacinquanta) per ciascun arbitro oltre le spese generali e gli accessori di legge per l'intero procedimento arbitrale - sempre per 2/3 del loro ammontare; il residuo, pari ad 1/3 è di competenza del sig. Pt_1 salva la solidarietà”.

6. il Collegio “pur non essendo richiesto” liquidava al socio escluso la somma di € 38.038,00.- quale valore della sua quota, compensandola poi col controcredito del *Pt_1* di € 31.920,00.- riconosciutogli a titolo di rimborso del mutuo. * La differenza di € 6.118,00.- veniva posta a credito del *Pt_1* e compensata con il ritenuto maggior credito di € 7.600,00.- del *CP_1* per la quota di acquisto del capannone sociale (pag. 9), le altre istanze venivano respinte o non considerate;
7. il 10 marzo 2023 veniva inoltrato tramite P.E.C. un nuovo e diverso lodo, sempre datato 6 dicembre 2022, ma mutato nel contenuto. Alterando la parte motiva, il Collegio Arbitrale sanciva un presunto maggior credito a favore del socio infedele, con conseguente manipolazione del dispositivo nel relativo capo, che nella nuova versione così disponeva: “condanna la D.G. Color al pagamento in favore del *CP_1* della somma di € 13.718,00” (pag. 9 del “secondo lodo”);
8. Con un “terzo lodo” del 6 luglio 2023, specificatamente emesso in rettifica e non già a correzione dei precedenti, gli arbitri così statuivano: “Il Collegio Arbitrale a parziale rettifica del Lodo di data 6 dicembre 2022 e definitivamente pronunciando nella controversia promossa dal sig. *Parte_1* contro il sig. *CP_1* ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda di esclusione del socio sig. *CP_1* dalla società D.G. Color di Luca Fortuna & C. s.n.c.; - rigetta la domanda di risarcimento dei danni patiti dalla D.G. Color; - condanna la D.G. Color al pagamento in favore del

CP_1 della somma di € 13.718,00; - Dispone definitivamente il pagamento degli oneri di CTU così come liquidati in ordinanza di data 9 agosto 2022 in parti uguali fra **Pt_1** [...] e **CP_1** in solido; - condanna il sig. **CP_1** al pagamento delle spese di lite liquidate per l'intero in Euro 4.400,00.- per compensi, 15% spese generali, cassa e oneri di legge per 2/3 del loro ammontare nonché le spese arbitrali così come liquidate in ordinanza di data 11 febbraio 2022 - Euro 4.050,00.- (quattromilacinquanta) per ciascun arbitro oltre le spese generali e gli accessori di legge per l'intero procedimento arbitrale - sempre per 2/3 del loro ammontare; il residuo, pari ad 1/3 è di competenza del sig. **Pt_1** salva la solidarietà” (doc. 31).

Lamentava il ricorrente che la liquidazione della quota al socio infedele e la conseguente compensazione violavano il mandato, stante l'assenza di esplicita domanda nei confronti della società, unica legittimata passiva della domanda così come faceva la successiva compensazione con il credito di regresso del **Pt_1** non essendo stata formulata alcuna domanda neanche su questo punto.

Ancora, la formazione della volontà degli arbitri, si asseriva, essere stata deviata da una falsa rappresentazione della realtà, così concretandosi quell'errore essenziale idoneo a sostenere la richiesta di annullamento del lodo in punto liquidazione della quota al socio escluso **CP_1** (l'apporto lavorativo non remunerato dei soci, tanto pacifico e accertato quanto essenziale per una corretta decisione).

Con riferimento poi al credito del regresso del *Pt_1* gli arbitri avrebbero erroneamente fatto proprie le risultanze della CTU, omettendo di considerare il credito per € 11.450,00.- di *Parte_1* nei confronti di *CP_1* quale rimborso delle somme pagate per l'acquisto della vettura sociale Jeep Cherokee e il credito di regresso di € 2.400,00 per pagamento di crediti sociali.

Infine, si affermava che l'attribuzione al *CP_1* della somma di € 7.600,00 per l'acquisto di un capannone sociale rappresentava una violazione del mandato e del contraddittorio, censurabile e rilevante ai sensi dell'art. 808 ter, secondo comma n. 5, c.p.c, stante l'assenza di domanda sul punto.

Concludeva, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate per il giudizio portante.

La parte resistente si costituiva e chiedeva: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'annullamento del Lodo irrituale, per tutte le argomentazioni difensive esposte in narrativa, perché infondato e perché non rientra tra i motivi previsti dalla legge; rigettare il ricorso per l'annullamento del Lodo irrituale per tutte le argomentazioni difensive esposte in narrativa, e perché infondato in fatto e diritto. In ogni caso spese generali e compensi di causa rifusi, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Nel giudizio con RG n. 5432/2024, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e con istanza di riunione e domanda riconvenzionale, *Parte_1* si opponeva al decreto ingiuntivo n. 350/2024 nel procedimento monitorio avente R.G. n. 3608/2024, emesso in data 18.07.2024 a favore del sig. *CP_1* per la somma di € 13.718,00 oltre agli interessi e spese legali liquidate in decreto chiedendo “• in via

preliminare di rito, dichiarare la connessione della presente causa a quella pendente avanti al Tribunale di Trieste, R.G. n. 2472/2024, disponendone la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c.; • in via principale e di merito, revocare, dichiarare nullo, irritato e comunque privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 350/2024, R.G. n. 3608/2024, del Tribunale di Trieste, nonché accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'odierno convenuto opposto, e così per l'effetto rigettare ogni domanda dallo stesso proposta nei confronti del sig. *Parte_1* • in via riconvenzionale, condannare il sig. *CP_1* a pagare al sig. *Parte_1* € 36.200,09, oltre a interessi di legge dal 19.11.2020 al saldo su € 31.920,00, e dalla domanda al saldo sul rimanente, con provvisoria esecuzione”.

CP_1 si costituiva, chiedendo di rigettarsi l'avversa opposizione in quanto manifestamente infondata, ivi compresa la domanda riconvenzionale, per le ragioni esposte in narrativa; per gli effetti confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 350/2024, R.G. n. 3608/2024, Trib. Trieste. In particolare, affermava che il lodo arbitrale fosse soltanto uno, sia pure corretto a seguito di procedimento di correzione di errore materiale, e che il sig. *CP_1* si era limitato ad azionare il credito riconosciuto in suo favore dalla decisione arbitrale.

Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 25.03.2025, rilevato che vi era connessione tra la presente causa e quella di successiva iscrizione n. R.G. 5342/2024, pendente dinanzi ad altro Giudice, ordinava che entrambe le cause fossero chiamate dinanzi allo stesso giudice titolare della causa di precedente iscrizione n. 2472/24 R.G., alla medesima udienza già ivi fissata del 10/04/2025.

Instaurato il contraddittorio, il Giudice riuniva all'intestata la causa del proc. r.g. 5342/2024, convertendo il rito ordinario della causa riunita in quello semplificato della causa portante, stante la coincidenza delle questioni trattate.

La causa era quindi discussa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 20 gennaio 2026, udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e previa concessione di un termine per il deposito di memoria conclusionale.

Preliminarmente, in fatto, appare necessario fare chiarezza sulla circostanza che è errato parlare di tre lodi come si legge in ricorso, perché il lodo è unico, sia pure corretto in due occasioni e, in particolare, la decisione del 6 luglio 2023, a parziale rettifica del 6 dicembre 2022, definitivamente pronunciando, modifica rispetto alle precedenti decisioni, solo l'importo a credito del CP_1.

Si premettono, a questo punto, alcune considerazioni in diritto in merito alla natura dell'arbitrato irrituale e sui limiti del sindacato giurisdizionale.

E' noto che la differenza tra le due tipologie di arbitrato è data dal fatto che con l'**arbitrato rituale** *“le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale”*, mentre con l'**arbitrato irrituale** le parti *“intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle*

parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà [...]". "...vogliono che la controversia sia definita dagli Arbitri mediante determinazione contrattuale" (art. 808 ter c.p.c.).

L'art. 808-ter, co.2, c.p.c. **consente al giudice di annullare il lodo contrattuale** con giudizio dichiarativo di primo grado per: a) invalidità della convenzione arbitrale; b) contenuto del lodo esorbitante dai limiti della convenzione arbitrale; c) nomina degli arbitri difforme rispetto alle modalità pattuite; d) pronuncia del lodo da parte di arbitro incapace ex art. 812 c.p.c.; e) mancato rispetto delle regole "*imposte dalle parti come condizione di validità del lodo*"; f) violazione del principio del contraddittorio.

Sulla possibilità di esperire ancora i normali rimedi di impugnativa negoziale avverso il lodo contrattuale, in presenza di un elenco normativo che non li prevede, la giurisprudenza in materia tende frequentemente ad abbracciare la prima ipotesi; in alcune sentenze si legge infatti che "*i motivi di annullabilità elencati nell'art. 808-ter c.p.c. non sono pertanto tassativi ed esaustivi e la domanda di annullamento del lodo per errore essenziale nella formazione della volontà arbitrale per errata percezione dei fatti posti a fondamento della decisione assunta è ammissibile*". Sempre facendo leva sulla natura negoziale del lodo irrituale, la Suprema Corte stabilisce che "*il lodo può essere impugnato esclusivamente per quei vizi che determinano la nullità o annullabilità dell'impegno (quali la incapacità e i vizi del consenso, tanto delle parti quanto degli arbitri)*" (Cass., Sez. I, 18 giugno 2014, n. 13899).

Ancora, “il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio” (Cass., Sez. I, 18 maggio 2021, n. 13522) e, dunque, non per errori “attinenti alla determinazione da essi adottata sulla base del convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti”

Qualora la parte vittoriosa decidesse di procurarsi un titolo esecutivo, a fronte di un lodo irrituale di condanna non adempiuto, dovrà intraprendere la via del processo di cognizione o, qualora l’oggetto della prestazione rientri nei casi previsti dall’art. 633 c.p.c., chiedere un decreto ingiuntivo fornendo a prova dell’esistenza del suo diritto il provvedimento arbitrale unitamente alla convenzione di arbitrato.

Ebbene, le doglianze della parte ricorrente sulla decisione arbitrale, al di là della loro possibile fondatezza, attengono alla valutazione in diritto di elementi di fatto, effettivamente sussistenti e non ignorati.

Non vi è stata alcuna falsa rappresentazione della realtà, piuttosto, l’eventuale assenza di domanda specifica in tema di restituzioni e liquidazioni non attiene a un elemento di fatto esterno al processo valutativo ma alla materia del contendere e, in particolare, alla perimetrazione del thema decidendum e, quindi, del decisum.

Più che di errore a proposito dell'assenza di domanda specifica si porrebbe un problema di assenza di contraddittorio, questo sì in ipotesi, rilevante ai sensi dell'art. 808 ter cpc lett. f.

Ma questo nel caso di specie, ove da ritenersi implicitamente dedotto, non sussiste.

Si legge già nel ricorso introduttivo che, dopo quello che la difesa del Pt_1 chiama secondo lodo, gli arbitri lasciavano uno strettissimo termine per “segnalazioni contrarie”, termine di cui il Pt_1 approfittava, chiedendo di poter esporre le proprie ragioni. “ Il Collegio decideva allora di riavviare il procedimento, assegnando un termine per memorie difensive e fissando successiva udienza (doc. 25). * Scambiati gli scritti difensivi supplementari (doc. 26 e 27), i rilievi critici mossi dalle parti venivano discussi nella riunione del 29 marzo (doc. 28), che ancora non chiudeva il procedimento arbitrale. * Infatti, giustificata dalla “irritualità del lodo”, gli arbitri decidevano di convocare il C.T.U. “per opportuni chiarimenti” (doc. 29). * Dunque, ennesima riunione -siamo ormai al 13 giugno 2023 - ed ennesima riserva (doc. 30). * Dopo circa un mese, gli arbitri pronunciavano una nuova decisione “a parziale rettifica del Lodo di data 6 dicembre 2022”.

La difesa del Pt_1 in sede di svolgimento dell'arbitrato ha preso parte alle discussioni, sia cartolari che in presenza, documentando i propri crediti e chiedendo di portarli in compensazione. Del resto, il materiale versato in atti ai fini dell'esperimento della consulenza tecnica al fine di verificare i rispettivi crediti è indicativo di quale sia stata la materia del contendere, insieme alla domanda iniziale di esclusione del socio e, all'esito della CTU,

vi è stato ulteriore contraddittorio, cartolare e in presenza, in prospettiva della decisione arbitrale.

Le domande di parte attrice debbono essere dunque rigettate, mentre, con riguardo alla sorte del decreto ingiuntivo, lo stesso deve essere revocato con condanna dell'attore al pagamento in favore del *CP_1* della somma di € 9459,39, pari alla differenza tra il credito di € 13.718,00 e il debito di € 4258,61 (pari a 2/3 delle spese legali liquidate in favore del *Pt_1* in sede di lodo, ossia 2/3 di € 4400,00, oltre rimborso forfettario, cpa e oneri fiscali).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura di due terzi, mentre vengono compensate per la misura di un terzo, stante la riduzione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo. Si fa applicazione dello scaglione per la cause di valore indeterminabile di media complessità, con compensi minimi per la fase istruttoria, stante l'assenza di svolgimento di attività probatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) Rigetta le domande di parte ricorrente;
- 2) In parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2024, e condanna *Pt_1* [...] al pagamento in favore di *CP_1* della somma di € 9459,39 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 3) Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *CP_1* nella misura di due terzi, quota che

liquida in € 5.994,00 per compensi professionali del giudizio,
oltre rimborso forfettario e oneri di legge.

Trieste, 23 gennaio 2026

Il Giudice

Maria Rosaria Ciuffi